



COMUNE DI ALLISTE

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 19
settembre 2008*

Testo entrato in vigore in data _____

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni che abitano nel territorio comunale o nelle immediate vicinanze dello stesso e frequentano le scuole del paese; fissa i criteri per la determinazione delle tariffe e dispone le modalità di adesione al servizio e di pagamento delle tariffe da parte degli utenti.

Il servizio consiste nel trasportare a mezzo autobus gli alunni dalle fermate distribuite nel territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa, ai sensi del successivo articolo 3.

Art. 2 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio svolto per le scuole materne, ai sensi del decreto 31 gennaio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, include la presenza di un accompagnatore adulto durante i tragitti e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus.

Il servizio di trasporto scolastico si svolge prevalentemente all'interno delle singole zone di pertinenza di ciascuna scuola servita.

Il Comune di Alliste svolgerà il servizio di trasporto scolastico in economia, compreso il servizio di accompagnamento dei bambini della scuola materna statale per gli adempimenti di cui al Decreto succitato.

Il servizio verrà assicurato a tutti i residenti nel Comune, o nei territori immediatamente limitrofi, che ne facciano richiesta nei limiti di capienza del mezzo a disposizione.

Nel caso in cui le domande presentate dovessero essere superiori alla capienza del mezzo, la priorità delle stesse verrà stabilita dall'Ufficio Servizi Sociali tenendo conto di circostanze oggettive, quali la distanza tra l'abitazione ed il plesso scolastico frequentato, la presenza di condizioni di disagio economico e sociale della famiglia e l'eventuale stato di disabilità del trasportato.

Per le richieste in esubero, sarà predisposta una lista di attesa che terrà conto delle priorità sopra indicate.

Art. 3 – FERMATE

L'Ufficio comunale competente provvede a definire la localizzazione delle fermate lungo gli itinerari tenendo conto:

- 1) dell'organizzazione del servizio ed in particolare delle risorse umane e di mezzi in dotazione;
- 2) dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;
- 3) della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari, evitando per quanto possibile che la distanza tra la fermata e l'abitazione dell'utenza superi i 500 m e che la fermata sia collocata sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia dello scuolabus.

All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto avverrà di norma lungo gli itinerari e con le fermate localizzate l'anno scolastico precedente.

Sulla scorta dei criteri indicati ai commi precedenti, gli itinerari e la localizzazione delle fermate potranno essere opportunamente modificati di anno in anno.

Itinerari e localizzazione delle fermate sono comunque sempre in visione presso gli Uffici comunali.

Art. 4 – SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare i propri automezzi per organizzare servizi di trasporto, per gli utenti delle scuole materne, elementari e medie cittadine, tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative approvate dagli Organi scolastici o per altre iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

Art. 5 - OBBLIGHI DEGLI AUTISTI

Nelle ore di servizio, gli autisti addetti al trasporto scolastico sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia.

Il Comune di Alliste è sollevato da qualsiasi responsabilità per quanto può accadere al di fuori del tragitto dell'autobus e cioè prima che l'alunno salga sul mezzo e dopo il suo arrivo alla fermata ed al plesso scolastico dove viene lasciato.

Agli addetti al trasporto scolastico, l'Ufficio competente fornisce ogni anno le attestazioni individuali per ciascun alunno trasportato nella quale risulta che l'utente ha titolo a fruire del servizio.

Art. 6 – OBBLIGO DELL'ACCOMPAGNATORE

L'accompagnatore dei bambini della scuola materna deve garantire l'ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto, curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati, al fine di salvaguardare la loro incolumità.

L'accompagnatore deve altresì curare la sicurezza degli alunni nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo. L'accompagnatore è responsabile degli alunni durante il tragitto dell'autobus fino all'arrivo alla fermata ed al plesso scolastico dove l'alunno sarà lasciato.

Resta inteso che, qualora straordinariamente, l'accompagnatore non trovi alla fermata alcun familiare o adulto delegato cui consegnare l'alunno, dovrà aver cura di trattenerlo sull'autobus riportandolo al plesso scolastico, dove dovrà garantirne la custodia fino alla consegna ai genitori che dovranno essere opportunamente avvisati.

Tale inconveniente potrà verificarsi al massimo due volte, dopodiché il Comune interromperà irrevocabilmente il servizio in favore dell'inadempiente per l'intero anno scolastico. Sarà pertanto cura dell'autista avvisare il Comune ogni qualvolta si verifichi tale situazione, fornendo il nominativo dell'inadempiente.

Art. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI PER I GENITORI E GLI ADDETTI AL TRASPORTO

Per garantire un buon servizio nonché per tutelare la sicurezza dei minori trasportati, addetti al trasporto e genitori dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- il ritiro dell'utente alla fermata dovrà essere effettuato dal genitore o da altro adulto delegato di cui il genitore stesso dovrà indicare le generalità sulla domanda di adesione al servizio. Inoltre il genitore dovrà dare eventualmente atto che, in caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro, il figlio/a è in grado di tornare autonomamente all'abitazione, dispensando l'Amministrazione comunale e l'addetto al trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa causare dopo la discesa dallo scuolabus. Tale possibilità è esclusa per i bambini delle scuole materne.

- nel caso in cui il genitore non abbia dato atto che il bambino è in grado di raggiungere autonomamente l'abitazione in caso di assenza dei genitori, l'autista che non trovi l'adulto alla fermata avrà cura di trattenere l'utente sul mezzo, riportarlo al plesso scolastico e custodirlo fino all'arrivo dei genitori.

Anche in questo caso vale quanto disposto nell'ultimo capoverso del precedente articolo 6.

Art. 8 – MODALITÀ DI ADESIONE AL SERVIZIO E PAGAMENTO DELLA TARIFFA

Di norma, nel mese di aprile dell'anno scolastico antecedente all'utilizzo del servizio, l'Ufficio provvederà ad inoltrare alle scuole la circolare informativa sull'organizzazione dello stesso. Chi intende usufruire del servizio dovrà formulare apposita richiesta di adesione e farla pervenire al Comune entro il mese di giugno, al fine di permettere all'Ufficio di conoscere le potenziali utenze per ciascun plesso scolastico ed effettuare in tal modo una corretta programmazione. Le adesioni pervenute dopo il mese di giugno saranno ugualmente accettate in funzione della disponibilità di posti.

L'ufficio invierà a ciascun utente richiedente una comunicazione di accettazione o meno dell'istanza.

Il servizio verrà mantenuto a condizione che pervengano almeno 10 adesioni. Qualora il numero minimo di cui sopra non venga raggiunto l'Amministrazione comunale potrà decidere di mantenere o sopprimere il servizio.

L'utente che avrà ricevuto la comunicazione di accettazione della domanda sarà considerato a tutti gli effetti fruitore del servizio e dovrà provvedere al versamento della tariffa fissata annualmente dall'Amministrazione Comunale, con le modalità che saranno rese note agli utenti con apposita circolare.

Art. 9 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa di contribuzione per il parziale rimborso dei costi è determinata in coerenza con gli indirizzi e le previsioni di bilancio.

Spetta all'Organo comunale competente secondo la normativa vigente, determinare annualmente la tariffa.

Art. 10 – RIDUZIONI DELLA TARIFFA

Sono previste le seguenti riduzioni sulla tariffa stabilita annualmente:

1) qualora in uno stesso nucleo familiare fruiscano del servizio completo (andata e ritorno per l'intero anno scolastico) due o più membri, l'importo complessivo sarà ridotto del 20%;

- 2) qualora l'utente sia portatore di handicap, sarà riconosciuta una riduzione del 40% della tariffa intera;
- 3) qualora un utente intenda fruire del servizio solo per metà anno scolastico, avrà diritto ad una riduzione del 40% della tariffa intera;
- 4) qualora un utente fruisca del servizio per la sola andata o il solo ritorno avrà diritto, anche in tal caso, ad una riduzione del 40% della tariffa intera.

Art. 11 – RITIRO DAL SERVIZIO

L'utente che in corso d'anno scolastico decida di ritirarsi dal servizio (per trasferimento della residenza, trasferimento ad altro plesso scolastico o per altri giustificati motivi), dovrà darne comunicazione scritta al Comune prima della cessazione dell'utilizzo, indicando la data del ritiro. Il rimborso, quantificato in proporzione al periodo di tempo in cui il servizio non verrà utilizzato, sarà predisposto solo qualora la data di ritiro non sia successiva al 30 aprile.

Art. 12 – ISCRIZIONE A RUOLO PER MANCATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti dal sollecito, si procederà all'iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dal D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e successive modifiche.

Per i versamenti effettuati oltre la data stabilita si applicheranno gli interessi previsti ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 13 – COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo gli orari delle normali attività didattiche comunicati dalle singole scuole. Nei giorni in cui l'orario scolastico differisce da quello ordinario, sarà cura dell'Ufficio comunale verificare e comunicare alle scuole interessate se esistono le condizioni per garantire comunque lo svolgimento del servizio, sempre che le scuole medesime abbiano formulato apposita richiesta almeno 7 (sette) giorni prima della data interessata alla variazione dell'orario.

In caso di sciopero degli addetti al trasporto scolastico, sarà cura del Comune segnalare alle scuole la data dello stesso.

In caso di sciopero del personale scolastico, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare al Comune, con congruo anticipo, se il servizio debba essere erogato o meno.

Art. 14 – PUBBLICITÀ REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, all'istituzione scolastica interessata ed è comunque in visione presso gli Uffici comunali (Ufficio Pubblica Istruzione ed Ufficio Segreteria) a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta.